

Codice A1618A

D.D. 1 agosto 2022, n. 407

L.r. 45/1989. Interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per la realizzazione un reimpianto di vigneto in terreni non boscati nel Comune di Neviglie (CN), in località Ronconuovo - Proponente: Azienda Agricola Garbarino Roberto. Autorizzazione.



ATTO DD 407/A1618A/2022

DEL 01/08/2022

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1618A - Settore Tecnico Piemonte Sud**

OGGETTO: L.r. 45/1989. Interventi di modificazione/trasformazione d'uso del suolo in terreni sottoposti a vincolo idrogeologico per la realizzazione un reimpianto di vigneto in terreni non boscati nel Comune di Neviglie (CN), in località Ronconuovo - Proponente: Azienda Agricola Garbarino Roberto. Autorizzazione.

Preso atto che:

- con istanza ai sensi della legge regionale 09/08/1989 n. 45, pervenuta in data 29/04/2022 (ns. Prot. n. 53124) al Settore Tecnico Piemonte Sud – A1618B, l' Azienda Agricola Garbarino Roberto ha richiesto, di effettuare modifiche/trasformazioni d'uso del suolo nel Comune di Neviglie (località Ronconuovo), in zona sottoposta a Vincolo per scopi idrogeologici, sui terreni censiti a catasto al F. 8, mappali 130, 183 , 208;

- l'intervento comporta la realizzazione di un reimpianto di vigneto su una superficie pari a 4.460 mq interamente non boscata; il volume di movimento terra è pari a 5.268 mc (comprensivi di scavi e riporti);

- all'istanza sono allegati i seguenti elaborati progettuali a firma dei tecnici progettisti incaricati:

- > documentazione comprovante il pagamento dei diritti di istruttoria
- > relazione tecnica
- > relazione geologica
- > documentazione fotografica
- > progetto definitivo con tavole grafiche

- in data 27/06/2022 (ns. Prot. n. 79000), è sono pervenute integrazioni spontanee contenenti documentazione progettuale.

Tenuto conto che:

- a far data dal 01/02/2022 l'Ufficio regionale competente al rilascio delle autorizzazioni ex L.r. 45/1989 per le province di Alessandria, Asti e Cuneo è il Settore Tecnico Piemonte Sud (A1618A), in luogo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), che rimane comunque deputato all'espressione del parere geologico, secondo quanto disposto della D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

- in data 13/07/2022 (ns. Prot. n. 87614) è pervenuto al Settore scrivente il parere geologico favorevole da parte del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816B), nel quale si precisa che la prevista riprofilatura dell'area di intervento, unitamente alla regimazione delle acque di ruscellamento superficiale e profonde, comportano un miglioramento della stabilità generale del versante, sul quale peraltro non risultano presenti dissesti pregressi e si forniscono specifiche prescrizioni che verranno riportate più avanti nel dispositivo della presente Determinazione;

- verificato che, come indicato nella relazione tecnico-forestale, l'intervento prevede la trasformazione complessiva di 4.460 mq, tutti non boscati, con movimenti terra per complessivi 5.268 mc (comprensivi di scavi e riporti);

- a seguito dell'istruttoria svolta, considerato che gli interventi previsti risultano compatibili con le condizioni di equilibrio idrogeologico, si ritiene autorizzabile l'intervento con specifiche raccomandazioni, secondo quanto espressamente indicato nel già citato parere geologico;

- vista la finalità dell'intervento, lo stesso può considerarsi valorizzazione agro-silvo-pastorale e quindi, ai sensi dell'art. 8 comma 2 della legge regionale 09/08/1989 n. 45, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale a favore dell'Ente autorizzatore, e ai sensi dell'art. 9 comma 4 lettera a) della stessa legge regionale, il titolare è esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo;

- come già precedentemente indicato, non vi è superficie boscata oggetto di trasformazione; pertanto l'intervento risulta esente dagli obblighi della compensazione ai sensi della L.r. 4/2009;

CONSIDERATO che l'istruttoria, svolta esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti idrogeologici di competenza sulla base delle indagini condotte dai tecnici progettisti, è unicamente finalizzata a verificare la compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento in progetto, e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità degli interventi, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;

VERIFICATO che l'imposta di bollo è stata assolta come da documentazione agli atti (Marche da bollo n. 01190588115226 del 21/04/2022 per l'istanza e n. 01190588116088 del 21/04/2022 per il provvedimento autorizzativo);

DATO ATTO che il procedimento non si è concluso nei termini previsti a causa della riorganizzazione delle strutture regionali in corso, secondo quanto disposto con la D.G.R. n. 7-4281 del 10/12/2021;

Conclusa l'istruttoria di rito, considerato che dall'esame degli elaborati progettuali sopra richiamati, esclusivamente dal punto di vista degli specifici aspetti geologici di competenza, non sono emersi elementi ostativi al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni sotto riportate.

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

LA DIRIGENTE AD INTERIM

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- VISTO il R.D.L. 30/12/1923, n. 3267;
- VISTA la legge regionale 09/08/1989, n. 45 e s.m.i.;
- VISTO l'art. 17 della legge regionale 08/07/2008, n. 23;
- VISTA la legge regionale 29/10/2015, n. 23;
- VISTA la Circolare n° 3/AMB del 10/09/2018;
- VISTO l'art. 19 della legge regionale 10/02/2009 n. 4 e s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. 03/04/2018 n. 34;

DETERMINA

di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 09/08/1989 n. 45, la ditta Azienda Agricola Garbarino Roberto ad effettuare movimenti terra volti alla realizzazione del reimpianto di un vigneto, con una superficie da trasformare pari a 4.460 mq, tutti non boscati, con movimenti terra per complessivi 5.268 mc (comprensivi di scavi e riporti); la superficie di intervento, è sita in località Ronconuovo, nel Comune di Neviglie, sui terreni censiti a catasto al F. 8, mappali 130, 183 , 208. Dovranno essere rispettati scrupolosamente il progetto allegato all'istanza e le relative integrazioni spontanee che si conservano agli atti, nonché le prescrizioni di seguito impartite.

Prescrizioni riportate nel parere autorizzativo del Settore Tecnico Regionale di Cuneo (A1816A):

1. dovranno essere scrupolosamente osservate e poste in essere tutte le indicazioni contenute nella relazione geologica di progetto che si intendono qui richiamate come prescrizioni obbligatorie e vincolanti;
2. le lavorazioni agricole non potranno spingersi oltre gli 80 centimetri di profondità;
3. a conclusione degli interventi tutta la superficie dovrà essere protetta mediante semina di specie erbacee idonee;
4. dovrà essere controllato lo scarico delle acque verso valle, anche nel tempo, monitorando il corretto deflusso delle stesse, ponendo particolare attenzione al formarsi di fenomeni erosivi concentrati e diffusi, che potrebbero causare dissesti e compromettere la funzionalità del sistema di raccolta delle acque;
5. fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera dovranno essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
6. i materiali di risulta degli scavi che non potranno essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi eventuali residui legnosi, dovranno essere allontanati dall'area;
7. dovrà essere richiesto il Nullaosta della Provincia di Cuneo, Settore Viabilità Alba e Mondovì,

Ufficio Reparto di Alba, per lo scarico delle acque di regimazione nella canaletta di scolo a monte della SP 200;

Prescrizioni di carattere generale:

1. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del D.M. 17/01/2018 e l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione. In particolare dovranno essere verificate in corso d'opera le stabilità delle pareti di scavo, la cui pendenza dovrà essere compatibile con le caratteristiche geotecniche dei materiali interessati dagli scavi e indicati nella relazione geologica;

2. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati allo stretto necessario, tenendo in preminente considerazione in qualsiasi fase e circostanza la stabilità del sito e il buon regime delle acque, pertanto devono essere adottati tutti gli accorgimenti tecnici e provvisori più indicati per evitare in modo assoluto il verificarsi di smottamenti, scoscendimenti e/o rotolamento di materiale a valle ovvero anche dilavamenti, ristagni ed erosioni; in particolare gli sbancamenti in depositi sciolti devono essere eseguiti creando pendenze di scavo adeguate e compatibili con le caratteristiche geotecniche dei materiali, realizzando le opere di sostegno in tempi brevi per evitare il dilavamento delle pareti di scavo ad opera delle acque ruscellanti;

3. gli interventi dovranno essere effettuati nel rispetto di quanto previsto dal DPR 120/2017;

4. dovrà essere comunicata, al Settore scrivente e alla Stazione Carabinieri-Forestale di Alba, la data di fine lavori; alla comunicazione di fine lavori dovrà essere allegata la dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato, alle integrazioni prodotte e alle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, nonché la documentazione fotografica delle varie fasi lavorative;

5. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;

6. il soggetto autorizzato deve ottenere ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere necessario prima di eseguire l'intervento quando previsto dalle norme vigenti;

7. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento; è fatto obbligo al soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto e spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, previa autorizzazione di questo Settore qualora risulti necessario realizzare nuovi manufatti per l'esecuzione di lavori di manutenzione, anche di carattere temporaneo;

8. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della L.r. 45/1989 e la presentazione della domanda di sanatoria al fine di valutare la compatibilità tra quanto eseguito in difformità al progetto e le condizioni di equilibrio idrogeologico;

9. i lavori dovranno essere eseguiti entro **36 mesi** dalla data della presente autorizzazione, con la condizione che una volta iniziati dovranno essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali

sospensioni dovute a causa di forza maggiore, quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Vista la finalità dell'intervento di valorizzazione agro-silvo-pastorale, ai sensi dell'art. 8 (Cauzione) comma 2, della L.R.45/89 e s.m.i., il proponente è esentato dall'obbligo di provvedere ad effettuare il versamento cauzionale, e ai sensi dell'art. 9 (Rimboschimento) comma 4, lett. a) della stessa legge regionale, è altresì esentato dall'obbligo di provvedere al rimboschimento compensativo.

Visto quanto indicato in premessa, l'intervento risulta esente dagli obblighi della compensazione ai sensi della L.r. 4/2009.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, con particolare riferimento al D.Lgs. 42/2004, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente.

L'istante deve - in ogni caso - sottomettendosi in via prioritaria ad ogni altra disposizione di legge in materia ambientale-paesaggistica ed urbanistico-edilizia di spettanza di altri enti, in primo luogo osservando gli atti amministrativi prodotti dal Comune entro cui si attua l'intervento.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Si precisa che la presente autorizzazione è relativa unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo con la situazione idrogeologica locale, ed esula pertanto dalle problematiche relative alla corretta funzionalità dell'opera, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità.

Con nota indirizzata al Settore Tecnico Piemonte Sud – Corso Kennedy, 7 bis – 12100 Cuneo ed alla Stazione Carabinieri-Forestale di Alba dovranno pervenire la *comunicazione di inizio lavori* e successivamente la *relazione di fine lavori* volta ad attestare la corretta esecuzione degli interventi e la rispondenza di quanto realizzato con il progetto, le relative integrazioni e le prescrizioni impartite, contenente il collaudo o certificato di regolare esecuzione redatto da tecnico abilitato.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della LR 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

LA DIRIGENTE AD INTERIM
Firmato digitalmente da Chiara Musolino